ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° "EDMONDO CAVICCHI"
Via Circonv. Levante, 61 – Pieve di Cento – Tel. 051 975001 – Fax 051 973203
https://iccavicchi.edu.it/
e-mail: boic80600n@istruzione.it - PEC boic80600n@pec.istruzione.it

Protocollo e data come da segnatura
Circ.n. 120

Ai genitori degli alunni
Dell'I.C. "E. Cavicchi" di Pieve di Cento
tramite bacheca

e p.c.
ai Docenti
Dell'I.C. "E. Cavicchi" di Pieve di Cento
tramite bacheca

Al DSGA
All'Ufficio di segreteria
Sede
al Sito Web

OGGETTO: Istruzione parentale a.s. 2025/26.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 30 della Costituzione: "E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";

VISTO l'art. 34 della Costituzione: "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita";

VISTA La legge del 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 "Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica";

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione; b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di

Firmato digitalmente da TARSITANO ANNA MARIA

istruzione";

VISTO il Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età";

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. **Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione**;

VISTO il Decreto Ministeriale dell' 8 febbraio 2021 n. 5 "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione" e in particolare l'articolo 2. C. 2 "***Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. Articolo 2. C.3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età"*** *e l'*articolo 3 c. 1. "***I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo***";

VISTA la nota prot. n. 47577 del 26 novembre 2024 "Circolare iscrizioni anno scolastico 2025-2026";

COMUNICA

che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale, al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, sono tenuti a compilare la comunicazione preventiva, qui allegata, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno.

La comunicazione viene presentata in modalità cartacea **entro il 31 gennaio 2025** e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell'anno di riferimento.

Firmato digitalmente da TARSITANO ANNA MARIA

Si ricorda che l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto **esame annuale di idoneità entro il 30 giugno**, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. **Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento**.

Si allega:

- autocertificazione genitori per la comunicazione preventiva
- dichiarazione di ritiro dalla frequenza scolastica
- richiesta esame di idoneità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria TARSITANO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da TARSITANO ANNA MARIA